

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Direttore regionale degli affari europei su proposta del Funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Direttore regionale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale degli affari europei è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0152/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Laghetti delle Noghere» in Comune di Muggia (Trieste).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Muggia n. 294 del 10 luglio 2000, trasmessa con nota n. 23077 di data 3 agosto 2000, con la quale si propone l'individuazione di un biotopo naturale in località «Laghetti delle Noghere», nonché le norme di tutela relative allo stesso;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redat-

to su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 6 novembre 2000 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Laghetti delle Noghere» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 11 di data 19 dicembre 2000, ha espresso un parere favorevole all'individuazione di un biotopo nella zona dei «Laghetti delle Noghere» ma ha rinviato al Comune di Muggia la normativa proposta per il biotopo per alcune modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Muggia n. 14 del 22 gennaio 2001, trasmessa con nota n. 2640-01 di data 24 gennaio 2001, con cui sono state modificate le norme di tutela del biotopo dei «Laghetti delle Noghere»;

VISTA la relazione istruttoria di data 30 gennaio 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Laghetti delle Noghere» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 2 di data 22 marzo 2001, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'individuazione di un biotopo nella zona dei «Laghetti delle Noghere», con la perimetrazione indicata negli allegati alla delibera di Giunta comunale di Muggia n. 294 del 10 luglio 2000 e la normativa indicata negli allegati alla delibera di Giunta comunale di Muggia n. 14 del 22 gennaio 2001, concordando sulla necessità di tutelare un sito di elevata valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area dei «Laghetti delle Noghere» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area dei «Laghetti delle Noghere» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di

Muggia ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area dei «Laghetti delle Noghere» in Comune di Muggia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 13 aprile 2001;

DECRETA

- E' individuato il biotopo naturale «Laghetti delle Noghere», secondo il perimetro indicato nella cartografia, allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

- E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), facente parte integrante del presente decreto.

- Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 24 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 23*

INDIVIDUAZIONE DEL BIOTOPO
«LAGHETTI DELLE NOGHERE»

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale
Sezione 131021
Scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

ALLEGATO 2

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Laghetti delle Noghere», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammesso alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti di carreggiata, modifiche dei tracciati e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi. Non è ammessa l'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche, all'infuori del sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento della vegetazione esistente

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee ed arboree naturali esistenti. E' pertanto vietata qualsiasi trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, l'alterazione del cotico erboso e la concimazione. E' consentito lo sfalcio dei prati, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Gli interventi selvicolturali sono prioritariamente rivolti alla rinaturalizzazione, miglioramento e valorizzazione delle cenosi forestali.

Art. 4

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche asfaltate. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di emergenza e di servizio. Il transito con mezzi meccanici non motorizzati e l'equitazione sono ammessi esclusiva-

mente lungo la viabilità esistente. Non è consentito lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 5

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 6

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 7

Movimenti di terra

Sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti di deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno, di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 8

Attività di pascolo

È consentito il pascolo di ovini e bovini, comunque in greggi inferiori ai venti capi per ettaro e per periodi inferiori alle dieci giornate per anno, con l'esclusione delle aree ripariali.

Art. 9

Tutela delle specie vegetali

È consentita la raccolta delle specie vegetali e dei funghi nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge regionale 34/1981 e dalla legge regionale 12/2000 e relativo Regolamento (decreto del Presidente della Giunta regionale 0436/Pres. dell'1 dicembre 2000). Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone.

Art. 10

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo l'esercizio di caccia e pesca, effettuati nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti normative. La cattura di specie animali, qualora non sia già regolamentata dalle norme in vigore e fatto salvo quanto indicato dalla Direttiva 42/93/CEE, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, purchè il

prelievo sia previsto da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico Scientifico. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane. E' vietata infine l'introduzione di specie alloctone.

Art. 11

Scarichi

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità e lo scarico negli specchi e nei corsi d'acqua compresi nel biotopo.

Art. 12

Campeggi

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee anche se di limitato impatto sul territorio.

Art. 13

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi che causino alterazione morfologica dell'alveo e delle sponde dei corsi e degli specchi d'acqua. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 14

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di percorsi didattici, eventualmente dotati di punti di osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Acquisizione dei terreni interessati da parte del Comune di Muggia.
- Eliminazione e restauro ambientale delle discariche di materiali e bonifica generale del sito.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli ha-

bitat presenti nel biotopo per la conservazione della biodiversità.

- Ripristino degli ambienti ripariali e delle pozze d'acqua temporanee.
- Censimento delle specie floristiche di maggior pregio e rischio.
- Censimento delle comunità di anfibi.
- Realizzazione di attività di divulgazione e didattica ambientale
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Effettuazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto riguarda i ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0153/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line da parte del Servizio autonomo del libro fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (finanziaria regionale) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione»;

VISTO in particolare l'articolo 8 comma 52, ai sensi del quale, per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e di attrezzature d'ufficio - ivi comprese quelle informatiche - di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto magnetico, incluso l'accesso - a pagamento - a banche dati on-line;

DATO atto che alle spese suddette sarà dato corso mediante apertura di credito a favore del Funzionario delegato operante in seno alla struttura;

RITENUTO per le finalità che precedono, di dover adottare apposito Regolamento cui attenersi nella gestione delle spese di cui trattasi;

RICHIAMATA la circolare n. 5/2001 della Ragioneria generale in ordine alle modalità applicative della normativa di cui al già citato articolo 8 comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, ed alla specifica-